



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 558 DEL 31-12-2015**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA I n. 74 del 31-12-2015**

<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENZIOSO BORDENGA SALVATORE + 4 C/ COMUNE DI VILLALBA + 2. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 989/2013 DEL 10 APRILE 2014 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PALERMO E RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) ED E) DEL T.U.E.L. CON DELIBERAZIONE N. 45 DEL 06.09.2014.</b>
----------------	---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**IN FUNZIONE DI CAPO AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO CHE:**

- il Consiglio Comunale del Comune di Villalba, con atto deliberativo n. 12 del 04.05.2012, avente ad oggetto "Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 ai sensi della Legge Regionale 16/12/2008, n. 22", procedeva, approvando la proposta di deliberazione n. 9 del 2 maggio 2012, presentata dai Consiglieri Ferreri Vincenzo Fabio, Lupo Calogero, Costanza Giuseppe e Saia Alessia, a ridurre, con il voto favorevole di n. 7 Consiglieri (Lercara, Alessi, Messina, Costanza, Ferreri, Lupo, Saia) gli importi dell'indennità di funzione per il Presidente e del gettone di presenza per i Consiglieri, il primo da € 627, 50 a € 30,00 e il secondo da € 18,00 a € 1,00;

**CONSIDERATO CHE:**

- con ricorso recante il numero 1123/2012 R.G., i Sigg.ri Bordenga Salvatore, Plumeri Marcello, Ricottone Salvatore, Scarlata Gaspare e Tatano Giuseppe, il primo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e gli altri nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Villalba, impugnavano innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo l'atto deliberativo assunto dal Consiglio Comunale n. 12 del 04.05.2012, succitato;

- il ricorso sopra emarginato veniva proposto dai ricorrenti per sentire dichiarare dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo l'annullamento, previa sospensione

dell'efficacia, della deliberazione consiliare n. 12 del 04.05.2012, contro il Comune di Villalba ed il Consiglio Comunale del Comune di Villalba, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio, e nei confronti del controinteressato Ferreri Vincenzo Fabio, che, costituitosi in giudizio, contestava tutte le censure articolate con il ricorso e chiedeva la reiezione dello stesso e dell'istanza cautelare;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo pronunciava, in fase cautelare, l'ordinanza n. 464/2012 del 24 luglio 2012, con la quale riconosceva che il ricorso presentava profili di *fumus*, atteso che pur potendo l'organo consiliare procedere, per espressa previsione normativa, alla riduzione degli importi spettanti al Presidente e ai Consiglieri, tuttavia nel caso di specie l'esercizio di detto potere non appariva ragionevole in quanto veniva attribuito alle prebende un valore meramente simbolico e, dando atto che le esigenze dei ricorrenti erano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, non sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato ma rinviava nel merito alla prima udienza pubblica del mese di aprile 2013;

#### **ATTESO CHE:**

- il Consiglio Comunale del Comune di Villalba, con atto deliberativo n. 57 del 19.10.2012, avente ad oggetto "Modifica deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 04/05/2012 «Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 ai sensi della Legge Regionale 16/12/2008, n. 22»", procedeva, approvando la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Comunali Ferreri, Costanza, Favata, Saia, Alessi e Lercara ad aumentare, con il voto favorevole di n. 6 Consiglieri (Lercara, Alessi, Favata, Costanza, Ferreri, Saia), gli importi dell'indennità di funzione per il Presidente e del gettone di presenza per i Consiglieri, il primo da € 30,00 a € 140,00 e il secondo da € 1,00 a € 10,00;

- il Consiglio Comunale del Comune di Villalba, inoltre, con successivo atto deliberativo n. 7 del 17.01.2013, avente ad oggetto "Determinazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2013 (L.R. 16/12/2008, n. 22)", procedeva, approvando la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Comunali Costanza, Saia e Lercara, come emendata nel corso della seduta consiliare, a fissare, con il voto favorevole di n. 5 Consiglieri (Bordenga, Plumeri, Tatano, Ricottone e Scarlata), gli importi dell'indennità di funzione per il Presidente e del gettone di presenza per i Consiglieri, il primo in € 440,00 e il secondo in € 18,00;

#### **CONSTATATO CHE:**

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo si è pronunciato sul precitato ricorso n. 1123/2012, con la sentenza n. 989/2013, adottata in Camera di Consiglio il 10 aprile 2013 e depositata in Cancelleria il 24 aprile 2013, con la quale ha dichiarato la cessata materia del contendere alla luce delle menzionate deliberazioni con cui il Consiglio Comunale di Villalba ha aumentato la misura dell'indennità spettante al Presidente del Consiglio e dei gettoni da corrispondersi ai Consiglieri Comunali sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Palermo, con la sentenza emarginata al punto precedente, rilevava, altresì, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non precludeva una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia delle spese e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenendo fondato il ricorso, poneva a carico del controinteressato e degli altri soggetti intimati le spese di giudizio, condannando il Comune di Villalba, il Consiglio Comunale del Comune di Villalba e Ferreri Vincenzo Fabio, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in favore dei ricorrenti Bordenga Salvatore, Marcello Plumeri, Scarlata Gaspare, Ricottone Salvatore, Plumeri Marcello, in solido fra loro, in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge;

- la menzionata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo n. 989/13, depositata il 24 aprile 2013, munita di formula esecutiva il 30 aprile 2013, veniva notificata in data 08.05.2013 al Consiglio Comunale ed al Comune di Villalba e, in data 13 dicembre 2013, al Sig. Ferreri Vincenzo Fabio;

**DATO ATTO CHE**, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20 febbraio 2014 al n. 895, il controinteressato Ferreri Vincenzo Fabio, condannato in solido con il Comune di Villalba ed il Consiglio Comunale del Comune di Villalba al rimborso delle spese di giudizio, comunicava all'Ente Locale che il Presidente del Consiglio, dott. Ing. Salvatore Bordenga, anche per gli altri ricorrenti, aveva notificato allo stesso il 18 febbraio 2014 atto di precetto intimandogli, in forza della citata sentenza del TAR Palermo n. 989/13 e tenuto conto della condanna solidale dei soccombenti, il pagamento della complessiva somma di € 4.605,90 così distinta:

- compensi liquidati nella sentenza TAR di Palermo n. 989/13 € 3.000,00;
- contributi previdenziali CPA al 4% € 120,00;
- IVA al 22% € 686,40;
- diritti copia sentenza munita di spedizione esecutiva € 62,00;
- spese di notifica € 37,50;
- contributo unificato € 600,00;
- spese e diritti dell'atto di precetto € 100,00;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11 marzo 2014, al n. 1285, con la quale il Presidente del Consiglio, dott. Ing. Salvatore Bordenga, comunicava che il Consigliere Comunale Ferreri Vincenzo Fabio aveva provveduto al pagamento in suo favore, per conto anche degli altri ricorrenti, della somma complessiva di € 4.605,90, portata dall'atto di precetto notificato a seguito della sentenza del TAR Palermo n. 989/13 e, al contempo, evidenziava delle perplessità in ordine all'automatismo del rimborso *pro-quota* delle spese di giudizio, da parte dell'Ente Locale, in favore del controinteressato Ferreri Vincenzo Fabio, -il quale, in forza della condanna in solido, vi aveva provveduto per l'intero, in considerazione dell'accertata fondatezza del ricorso pronunciata dal TAR e la sottostante illegittimità dell'atto deliberativo consiliare n. 12 del 4 maggio 2013, ai fini della soccombenza virtuale, e della paventata responsabilità erariale dei Consiglieri Comunali che avevano proposto ed adottato l'atto, tra i quali risultava annoverato, altresì, il

succitato Consigliere Ferreri Vincenzo Fabio;

**DATO ATTO**, altresì, che, con le note acquisite al protocollo generale dell'Ente al n. 1747 in data 8 aprile 2014 e n. 1800 in data 10 aprile 2014, l'Avv. Tommaso Pelagalli, in nome e per conto del Sig. Ferreri Vincenzo Fabio, comunicava che il suo assistito aveva provveduto ad effettuare in favore del Sig. Bordenga Salvatore il pagamento di quanto intimatogli, allegando copia del bonifico effettuato, liberando così gli altri condebitori in solido nei confronti dei ricorrenti, creditori in solido, ed acquisendo il diritto di ripetere la quota-parte di debito a loro carico, ai sensi delle norme che regolano l'azione di più creditori in solido nei confronti di più condebitori in solido per il medesimo titolo;

**CONSTATATO CHE**, con le note citate al punto precedente ed indirizzate rispettivamente al Comune di Villalba ed al Consiglio Comunale del Comune di Villalba, in persona del Sindaco *pro tempore*, il Sig. Ferreri Vincenzo Fabio, nell'esercizio del diritto di rivalsa derivante dalla effettuazione del pagamento della somma complessiva di € 4.605,90, portata dall'atto di precetto notificato a seguito della condanna in via solidale al rimborso delle spese di giudizio contenuta nella sentenza del TAR Palermo n. 989/13, era a richiedere il ristoro della quota parte del debito a carico dei condebitori solidali, tenuti ciascuno per l'importo di € 1.535,30 ed insieme per la complessiva somma di € 3.070,60, avvertendo che, in mancanza, avrebbe proceduto ad adire le competenti Autorità giudiziarie con conseguente maggior aggravio di spese;

**CONSIDERATO** che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 45 del 6 settembre 2014, esecutiva il 19 ottobre 2014, ha proceduto a riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) del T.U.E.L., la legittimità del debito fuori bilancio ammontante ad € 3.070,60, trattandosi di debito che trova il suo titolo nella sentenza, sopra menzionata, e nel pagamento da parte di uno dei debitori condannati in solido con il Comune di Villalba ed il Consiglio Comunale di Villalba, e a finanziare lo stesso con le somme disponibili di cui all'intervento 1.01.02.08 (Cap. 300/1 - Finanziamento dei debiti fuori bilancio) del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2014;

**DATO ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 veniva differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

**DATO ATTO**, altresì, che il bilancio di previsione per l'anno 2014 veniva approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Villalba con propria deliberazione n. 6 del 3 gennaio 2015;

**ATTESO CHE** la responsabilità erariale degli amministratori e dei dipendenti degli EntiLocali è regolata dalle norme stabilite per i dipendenti statali e, in particolare, dagli artt. 82 e 83 della legge di contabilità di Stato del 1923 n. 2440, dall'art. 52 T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti del 1934 e dagli artt. 18 e segg. del T.U. sugli impiegati dello Stato n. 3 del 1957, oltre che da norme speciali, e che la giurisdizione in materia di responsabilità erariale

degli amministratori e dipendenti, quali, per colpa grave, con azione o omissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, cagionino un danno all'Ente Locale, appartiene esclusivamente alla Corte dei Conti;

**DATO ATTO** che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità erariale, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. n. 289/2002, la proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 45 del 6 settembre 2014 è stata trasmessa alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 160 del 30 dicembre 2015, esecutiva, ha assegnato al Responsabile dell'Area Amministrativa le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi di seguito specificati:

- **OBIETTIVO:** finanziamento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.989/2013 del 10 aprile 2014 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;

• **IMPORTO** € 3.070,60 sull'intervento 01.01.02.08 -capitolo 300.1 "Finanziamento dei debiti fuori bilancio" del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, esecutivo;

**CONSIDERATO** che, con determinazione sindacale n. 19 del 10 luglio 2015 è stato conferito al Segretario Comunale l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTA** la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10/91, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

2) di impegnare la somma di € 3.070,60 sull'intervento 01.01.02.08 -capitolo 300.1 "Finanziamento dei debiti fuori bilancio" del bilancio per esercizio finanziario 2015, per la liquidazione del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.989/2013 del 10 aprile 2014 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;

3) di provvedere alla relativa liquidazione in favore del Consigliere Comunale Ferreri Vincenzo Fabio,

con successivo provvedimento;

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria, per gli adempimenti di cui agli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

5) di dare atto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 come convertito con la L. 3 agosto 2009, n. 102 e sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria, che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole di finanzia pubblica;-

6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On Line per la durata di giorni 15.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
IN FUNZIONE DI CAPO AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott.ssa Concettina Nicosia)

Villalba, 31-12-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA I  
F.to DOTT.SSA CONCETTINA NICOSIA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta che sara' imputata per la somma complessiva di €. 3.070,60 così come segue:

Impegno	Intervento	Cap./Peg	Articolo	2015	2016	2017	Creditore
570	1.01.02.08.00	300	1	3.070,60	0,00	0,00	FERRERI VINCENZO FABIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI